

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 99 del 21/12/1998;
Modificato con deliberazione di C.C. n. 120 del 23/12/1999;
Integrato con deliberazione di C.C. n. 10 del 07/02/2000;
Modificato con deliberazione di C.C. n. 110 del 19/12/2001;
Integrato con deliberazione di C.C. n. 14 del 21/02/2006;
Modificato con deliberazione di C.C. n. 19 del 12/02/2007;
Modificato con deliberazione di C.C. n. 67 del 22/12/2008;
Modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2009;
Modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28/03/2012;
Modificato con deliberazione di C.C. n. 27 del 23/07/2012;
Modificato con deliberazione di C.C. n. 39 del 28/11/2012;
Modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 26/07/2014.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 23/02/2015.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 26/03/2018.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 25/02/2019;

CAPO I

OCCUPAZIONE E RELATIVE CONCESSIONI

art. 1

Definizioni

Con il termine “suolo pubblico”, usato nel presente Regolamento, si intende:

- a) il suolo e il relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati;
- b) il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Per suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio si intende:

b1) l'area di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio formalmente costituita ai sensi del codice civile, oppure

b2) l'area di proprietà privata priva di limitazioni visive o ostacoli fisici che inibiscano l'accesso.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

art. 2

Domanda di occupazione

Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve in via preliminare, essere in regola con i pagamenti nei confronti del Comune; inoltre, deve fare apposita domanda al Comune.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a 15 giorni, salvo quanto disposto per le occupazioni di urgenza dal successivo art. 6.

La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo del servizio competente al rilascio oppure all'Ufficio Protocollo Generale/URP, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'occupa. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario del protocollo comunale apposto all'arrivo.

art. 3

Contenuto della domanda di occupazione

La domanda redatta deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica.

In ogni caso, il richiedente é tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

art. 4

Pronuncia sulla domanda

Le domande pervenute all'Ufficio Protocollo Generale sono assegnate all'Ufficio Economato o al Servizio attività produttive, secondo la specifica competenza che, previa necessaria istruttoria e richiesta di nulla osta da parte degli altri uffici interessati, emetterà il conseguente provvedimento.

I procedimenti inerenti il rilascio di autorizzazioni che riguardano l'area mercatale, le raccolte fondi a scopi benefici e tutti i procedimenti relativi ad occupazioni che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande sono assegnati al Servizio attività produttive, vista la peculiarità del procedimento.

art. 5

Rilascio dell'atto di concessione

L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli ed acquisiti gli eventuali pareri tecnici previsti dalla Legge, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro.

La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 21 a seguito di comunicazione scritta all'ufficio competente per territorio da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del caso.

Per le luminarie natalizie é richiesta la comunicazione all'ufficio competente da darsi almeno 30 gg. prima della manifestazione. La comunicazione non é richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui ai numeri 4 e 5 lett. f dell'art. 20.

Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

art. 6

Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver

conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di fare immediata comunicazione dell'occupazione al competente **Comando di P.M., tramite e-mail: pm@comune.molinella.bo.it** , oltre agli altri organi competenti (Vigili del Fuoco, ecc.) via e-mail, fax o con telegramma.

L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione é considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dalle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

art. 7

Contenuto dell'atto di concessione

Nell'atto di concessione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché la determinazione del canone dovuto.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima prevista dalla normativa;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/3/1992 n. 285 e successive modificazioni) é fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

art. 8

Occupazioni abusive

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dall'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo.

Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono affidati in custodia, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento, da parte dell'occupante di fatto, di una indennità di importo pari all'ammontare del canone che sarebbe dovuto per le occupazioni stesse, se regolari, maggiorato del 50%, in applicazione di quanto previsto dall'art. 63 comma 2 lett. g) del D. Lgs. 446/97 (sanzionate dagli art. 20 e 21 del CDS).

Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone e rispettivamente l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.

art. 9

Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza.

Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

Le richieste e le comunicazioni suindicate vanno presentate nelle forme indicate dall'art. 2 del presente Regolamento.

In caso di cessazione, a qualsiasi titolo effettuata, il concessionario deve assolvere al pagamento del canone in relazione alla tipologia ed al periodo considerato.

Il titolo può essere ceduto a favore di un nuovo soggetto solo successivamente all'accertamento positivo degli obblighi di cui al precedente comma.

art. 9 bis

Subingresso

In caso di subentro nell'attività commerciale, in possesso di una concessione di suolo pubblico, occorre:

- comunicazione in carta libera del cedente con la quale rinuncia alla concessione;
- domanda in carta legale da parte del subentrante con la quale chiede la titolarità a proprio nome della concessione.

art. 10

Obblighi del Concessionario

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non é consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Inoltre, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi

contenitori per i rifiuti prodotti;

- c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) di versare il canone alla scadenza fissata nell'atto di concessione.

In caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto per l'esecuzione di lavori e di opere dove è indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Nel caso dei cantieri, essi devono essere mantenuti in ordine secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali e per il tempo necessario alla realizzazione delle opere relative. In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in ordine il cantiere, il materiale inerte (sabbia, ghiaia ecc.) deve essere conservato all'interno dell'area concessa e protetto dall'accesso di persone o animali;
- b) evitare l'uso di materiale arrugginito;
- c) proteggere adeguatamente tutte le parti sporgenti contundenti, al fine di garantire l'incolumità dei passanti;
- d) realizzare i ponteggi e le paratie di cantiere in genere, quando posizionate in prossimità di un portico, con materiale che permetta l'introspezione visiva all'interno del portico stesso;
- e) evitare depositi liquidi scoperti, in particolare fuori dall'orario di lavoro;
- f) evitare di utilizzare l'area di cantiere per accatastamento protratto nel tempo di materiale improprio o materiale di risulta derivante da demolizioni/scavi.

Per i cantieri abbandonati o messi in opera senza osservare le norme previste, anche nel rispetto della sicurezza ed il decoro, l'Amministrazione comunale sanziona e intima al concessionario di adempiere entro un congruo termine (15 giorni). Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, l'Amministrazione interviene in sostituzione del concessionario per eliminare situazioni di pericolo, anche con interventi temporanei, addebitando il relativo costo al concessionario.

Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe entro un raggio di 500 metri, dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una pubblica viabilità sicura e priva di insidie o trabocchetti per gli utenti (nel rispetto di quanto prevede il CDS in merito ai cantieri stradali).

A tale fine il concessionario o, in assenza di atto di concessione, il Direttore Lavori in relazione all'area sopra indicata devono:

- a) garantire il decoro e la pulizia rispetto al passaggio e/o attraversamento di veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
- b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli pesanti e non, dotandosi dei mezzi idonei. Pertanto, oltre al mantenimento ed ai necessari ripristini del tratto di carreggiata comunale direttamente interessata dal transito dei mezzi d'opera, la rete viaria sopra indicata non dovrà essere interessata da terra di scavo, liquami o altri materiali anche di scarto;
- c) vigilare e ripulire le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente che andrà collocato in adatti ripari;
- d) ripulire al termine dell'orario di lavoro le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente;
- e) curare la pronta rimozione delle tali situazioni di pericolo e vigilare sul transito dei mezzi a qualunque titolo interessanti l'area di lavoro del cantiere oltre che sul loro stato nella fase di impegno della sede stradale in entrata e in uscita dall'area stessa;
- f) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non previsti dall'Autorità

Comunale.

Viene fatto salvo in ogni caso il diritto da parte del Comune di richiedere al concessionario il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o la manleva da ogni richiesta pervenuta.

art. 11

Modifica, sospensione e revoca della concessione

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

art. 12

Decadenza della concessione

Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osserva le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Incorre altresì nella decadenza:

- a) per mancato pagamento del canone di concessione;
- b) se l'occupazione non viene effettuata entro due mesi dalla data del rilascio della concessione.
Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- c) per violazione delle norme relative al divieto di sub concessione;
- d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata ed il canone è in ogni caso dovuto.

art. 13

Occupazioni ed esecuzione dei lavori

Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali in materia di sicurezza, igiene, circolazione stradale, arredo urbano e decoro. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:

- a) non arrecare disturbo o molestie al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre Autorità;
- d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a

predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Inoltre, quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

L'occupante dovrà provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale se dalla occupazione

siano derivati danni alla pavimentazione medesima, nel caso in cui l'occupante non provveda alla sistemazione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente ma a spese dello stesso occupante.

Nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei, l'occupazione sarà autorizzata previa nulla osta del Servizio Politiche Ambientali e l'occupante sarà tenuto ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio dal servizio di cui sopra.

art. 14

Manutenzione delle opere

La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, i cui costi saranno interamente a suo carico, deve essere autorizzato dal Comune.

art. 14 bis

Esposizione di merce

L'esposizione di merci, consentita limitatamente a frutta, verdura, piante, fiori, libri e riviste, al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale, non potrà essere localizzata sulla carreggiata stradale e dovrà sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto della misura minima di 90 cm.

Il dispositivo del comma precedente non si applicherà per le concessioni vigenti.

art. 14 ter

Occupazioni con dehors

Le occupazioni realizzate con dehors sono disciplinate dall'apposito regolamento relativo alla disciplina di installazione e gestione di dehors.

L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

Le occupazioni sono concesse nei limiti previsti e nel rispetto della normativa vigente in materia:

- per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande così come risultante dalla licenza

- per le attività artigianali del settore alimentare nel rispetto delle norme che regolano il consumo sul posto degli alimenti da parte delle attività non espressamente autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande .

Può essere concessa l'occupazione anche per tipologie diverse dalle precedenti ma solo sporadicamente in occasione di fiere, vendite promozionali, ricorrenze ecc

Art. 14 quarter

Occupazioni con chioschi e strutture varie in aree pubbliche

Le occupazioni con chioschi e strutture impiantate su aree pubbliche possono essere concesse con durata massima consentita dalle norme di legge, con possibilità di rinnovo, secondo le prescrizioni del RUE e previo apposito parere della Commissione Qualità AP.

CAPO II

CANONE DI CONCESSIONE

art. 15

Istituzione del canone

Il Comune di MOLINELLA avvalendosi della facoltà, di cui all'art.3, comma 149, lettera h) della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D.Lgs 446/1997, assoggetta a far tempo dal 1/1/1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs 30/4/1992 n. 285.

art. 16

Classificazione del suolo pubblico

Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

Categoria 1 -Centro abitato capoluogo con Dg. 180 del 11/4/1994 e successive modificazioni (delimitato ai sensi art. 4 Codice della Strada);

Categoria 2 -Zona esterna al Centro abitato del capoluogo comprende tutto il restante territorio comunale.

art. 17

Determinazione della tariffa

Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe vengono determinate, sulla base dei seguenti elementi:

- classificazione delle strade in ordine di importanza
- durata dell'occupazione
- valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario che vi viene svolta e del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa
- tipologia particolare di occupazione, tale da giustificare la determinazione del canone

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Il canone per l'occupazione di suolo pubblico è determinato in base:

- entità dell'occupazione espressa in metri quadrati arrotondata all'unità superiore.
 - Tariffa vigente articolata in base alla classificazione delle strade in ordine di importanza
 - Coefficiente moltiplicatore specifico
- b) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo per ogni metro quadrato e per anno. Coefficiente moltiplicatore di specificità 0.30 da applicarsi alla tariffa di cui alla lettera a).
- c) Occupazioni con passi carrabili. Per ogni metro quadrato e per anno. Coefficiente moltiplicatore di specificità 0.50 da applicarsi alla tariffa base;
- d) Occupazione con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. Per ogni metro quadrato e per anno. Coefficiente moltiplicatore di specificità 0.50 da applicarsi alla tariffa base;
- e) Occupazioni con accessi carrabili o pedonali a raso, per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Per ogni metro quadrato e per anno. Coefficiente moltiplicatore di specificità 0.50 da applicarsi alla tariffa base;
- f) Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa è determinata, con riferimento alla lunghezza in metri lineari sulla base di quella di minima, prevista dal presente regolamento, per ubicazione, tipologia ed importanza, ridotta del 95%; Il canone minimo annuo dovuto ad Azienda è di euro 516,46. La tariffa unitaria è rivalutata annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo

rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, come disposto dall'art. 18 D. Lgs 15/12/1997 n. 446;

- g) Occupazioni realizzate con distributori di carburante (art. 31 -comma 1). Determinata per ogni impianto e per anno e per categoria;

La tassa é applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio é di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

- h) Per le occupazioni concesse per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale risultante da licenza Coefficiente moltiplicatore di specificità 0.90

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) Il canone per le occupazioni temporanee di suolo pubblico è determinato in base:

- entità dell'occupazione espressa in metri quadrati arrotondata all'unità superiore.
- Tariffa giornaliera vigente articolata in base alla classificazione delle strade in ordine di importanza
- Durata di occupazione espressa in giorni
- Coefficiente moltiplicatore specifico di ogni singola categoria di occupazione con riferimento alla tipologia della stessa ed all'attività posta in essere con l'occupazione

- b) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Tariffa giornaliera per mq. Coefficiente moltiplicatore di specificità 0.30

- c) Per le occupazioni realizzate da tutti gli ambulanti, nessuno escluso **compreso le occupazioni effettuate da agricoltori e da mestieri ambulanti** . Tariffa giornaliera per mq. (senza ulteriori riduzioni ed agevolazioni previste dal presente regolamento) Coefficiente moltiplicatore di specificità 0.10

- d) Per le occupazioni realizzate da spuntisti / **espositori per mercato settimanale** Coefficiente moltiplicatore di specificità 0.30;

- e) Per le occupazioni realizzate da spuntisti in occasione di fiere, sagre, ricorrenze, feste campestri, iniziative culturali e sportive o avventizi. Coefficiente moltiplicatore di specificità 0.30;

- f) Per le occupazioni poste in essere da pubblici esercizi così come identificati all'art. 14 ter Coefficiente moltiplicatore di specificità 0.15 In rapporto alla durata dell'occupazione e

nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa è ridotta del 40% per le occupazioni di durata superiore a 30 gg.;

- g) Per le occupazioni poste in essere da esercizi commerciali Coefficiente moltiplicatore di specificità 0.20. In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa è ulteriormente ridotta del 50% per le occupazioni di durata superiore a 60 gg.;
- h) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa base
- i) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia coefficiente di specificità **0,50** da applicarsi alle tariffe di cui alla lettera a). In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa è ulteriormente ridotta del 40% per le occupazioni di durata superiore a 30 gg.
- l) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale.
La tassa è determinata in misura forfetaria e per categoria
 1. fino a 1 Km. lineare di durata non superiore a 30 gg.:
 2. oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Per le occupazioni ai punti 1) e 2) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata del 20%.

art. 18

Determinazione del canone

Le tariffe saranno deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi D.Lgs 267/2000. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe in vigore.

art. 19

Agevolazioni

Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, limitatamente alle aree interessate da somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti, la tariffa è ridotta del 95%. Per quelle poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni straordinarie (sagre e fiere) la tariffa base è ridotta del 80%.

art. 20

Esenzioni

sono esenti dal canone, previa acquisizione del relativo atto concessorio:

1. le occupazioni effettuate:

- a) dallo Stato ,dalle Regioni, province,Comuni e loro Consorzi da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87 c.1 lett. E del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) da Enti registrati all anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti;
2. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 3. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 4. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 5. tutti gli accessi carrabili;
 6. le occupazioni effettuate :
 - con i porta biciclette
 - **con le piazzole e le aree situate su suolo pubblico destinate all'occupazione con cassonetti, campane, ecc, per lo smaltimento dei rifiuti.**
 - le occupazioni di suolo pubblico realizzate con tubazioni sotterranee per uso privato (scopo irriguo e simili) ad uso esclusivo dei fondi agricoli, come pure le occupazioni con pozzetti di ispezione, griglie di areazione e simili ad uso privato;
- .
7. tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Molinella, alle sue istituzioni e alla società interamente partecipata dal Comune stesso.
 8. occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
 9. occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili; con tende o simili, fisse o retrattili e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete, nonché impianti pubblicitari;
 10. occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
11. le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni realizzate da ditte aggiudicatrici delle opere di ristrutturazione e/o manutenzione dei beni immobili, qualora la relativa gestione sia in capo al Comune di Molinella o sia stata trasferita a società interamente partecipate dal comune. L'esonero non si estende alle occupazioni per interventi edilizi attuati per la costruzione e/o manutenzione degli edifici di proprietà o in uso di altri Enti qualora l'intervento sia effettuato da ditte appaltatrici;
 - b) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose,

- assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita, maneggio di denaro e/o somministrazione e di durata non superiore a 48 ore;
- c) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
 - d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie é esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 8 ore;
 - f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - g) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
 - h) tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative organizzate per la promozione e/o valorizzazione del territorio patrocinate ed esentate con formale deliberazione del Comune di Molinella, e/o organizzate dalle sue istituzioni;
 - i) le occupazioni effettuate da società sportive, direttamente o affidate ad altri, con le quali il Comune ha stipulato convenzioni per la concessione in uso degli impianti sportivi, all'interno dei quali la società conduttrice organizza punti di ristoro saltuari o permanenti;
 - l) le aree di proprietà comunale designate appositamente dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione con giochi itineranti (a titolo esemplificativo: luna park) in occasione della fiera Città di Molinella e/o delle fiere delle altre frazioni comunali;
 - m) mercatino domenicale dell'antiquariato mostra e scambio;

art. 21

Modalità di applicazione del canone

Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone é quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate in fase di prima applicazione, al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria pari a £. 1.250 € **0,65** per ciascun utente.

Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra o altri materiali o da apposite interruzioni di marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Qualora gli interessati facciano richiesta del previsto cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione per detta area antistante l'accesso.

Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.

La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 mq. è calcolata in ragione del 10%.

In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente art. 9, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono per il periodo di mancata utilizzazione.

art. 22

Soggetto passivo

Il canone è dovuto dal titolare della concessione.

Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.

Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

art. 23

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Il canone deve essere corrisposto in una unica soluzione riferito ad anno solare. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate, la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il 30 settembre dell'anno in cui si riferisce il pagamento, qualora l'importo complessivo annuo sia superiore a euro 258,22

Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio della concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno; se tale data cade in giorno festivo il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: COMUNE DI MOLINELLA -versamento canone occupazione suolo pubblico COSAP.

Presso il Tesoriere Comunale o con versamento diretto o con bonifico bancario a valuta fissa.

art. 24

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Per le occupazioni realizzate da ambulanti a posto concessorio, il canone può essere corrisposto, se di importo superiore a € 258,23, in due rate, la prima entro aprile e la seconda entro settembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento.

Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 giorni, il canone può essere corrisposto, se di importo superiore a € **258,23**, in due rate, la prima deve essere eseguita prima dell'inizio dell'occupazione e la seconda entro la fine dell'occupazione e **comunque non oltre il 30 settembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento.**

Per le occupazioni di durata inferiore ai 30 giorni, il canone deve essere corrisposto anticipatamente, in unica soluzione.

art. 25

Riscossione del canone

La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune; quella coattiva viene effettuata in applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 67, 68 e 69 del DPR 28/1/1988 n. 43, **D.P.R 602/73 e R.D. n. 639/10.**

art. 26

Omesso o insufficiente pagamento

In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.

Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori e le sanzioni previste dal regolamento che disciplina le entrate Comunali.

art. 27

Recupero canone evaso e rimborsi

L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso. Provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 gg. dalla richiesta di restituzione. Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento. Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto in relazione ad occupazioni permanenti. Si prescrive invece **in 5 anni il diritto al rimborso e all'incasso del canone dovuto per occupazioni temporanee.**

art. 28

Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa con l'osservanza delle norme contenute nelle sanzioni I e II del capo I della Legge 24/11/1981, n. 689.

Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale con una sanzione amministrativa

pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del canone dovuto.
La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

art. 29

Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere 01/01/1999.

Con la medesima data viene abrogato "il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazio ed aree pubbliche": Approvazione, modifiche e integrazioni a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del CO.RE.CO, deliberazione del C.C. n. 15 del 18/04/1994 (C.R.C. prot. nr 94/022589-94/015514) con la quale si è approvato il vigente regolamento per l'applicazione delle TOSAP e successive modifiche.

Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.